

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE E PER LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI

(Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 07 luglio 2021)

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

Art. 2 – Funzioni

Art. 3 – Luogo della celebrazione

Art. 4 - Orario e data di celebrazione

Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda

Art. 6 – Tariffe

Art. 7 – Allestimento della sala

Art. 8 – Matrimonio o Unione Civile con l'ausilio di un interprete

Art. 9 – Unioni civili fra persone dello stesso sesso

Art. 10 – Norma di interpretazione

Art. 11 – Norme di rinvio

Art. 12– Disposizione finale e entrata in vigore

ALLEGATO “A“ RICHIESTA CELEBRAZIONE MATRIMONIO CON RITO CIVILE/COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE

ALLEGATO “B” COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SCELTA DEL REGIME PATRIMONIALE AI SENSI DELL'ART. 30 L. 31/5/1995, N. 218

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

Le presenti disposizioni organizzative disciplinano le modalità di celebrazione del matrimonio con rito civile, come regolato dagli artt. 101 e 106 e seguenti del Codice Civile e dal Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000), e la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, come regolamentata dalla Legge 20 Maggio 2016 n. 76.

La celebrazione del matrimonio e dell'unione civile è attività istituzionale garantita ai cittadini.

Art. 2 – Funzioni

Per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili il Sindaco può delegare le funzioni di ufficiale di stato civile ai dipendenti a tempo indeterminato o al Segretario Generale.

Possono celebrare i matrimoni civili anche assessori o consiglieri comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per la elezione a consigliere comunale a ciò abilitati per legge ed appositamente delegati dal Sindaco.

Art.3– Luogo della celebrazione

Il matrimonio civile e l'unione civile possono essere celebrati, su domanda degli interessati, in uno dei seguenti luoghi sedi del Comune:

- Palazzo Comunale: (Sala consiliare o nel caso di indisponibilità Ufficio del Sindaco o Ufficio di Stato civile);
- Idonee strutture pubbliche individuate con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.

La Giunta Comunale con apposito atto deliberativo potrà individuare strutture private idonee alla celebrazione di matrimoni civili presso siti che, anche se esterni alla casa comunale, siano nella disponibilità giuridica del Comune con carattere di ragionevole continuità temporale e che siano dedicati in via non occasionale alla celebrazione dei matrimoni.

Qualora uno degli sposi sia impossibilitato a recarsi presso i luoghi individuati al comma 1, a causa di documentata infermità o altro impedimento, l'Ufficiale di Stato Civile si trasferisce con il segretario comunale nel luogo in cui si trova lo sposo/a impedito per celebrarne il matrimonio secondo le modalità indicate dalla normativa vigente.

Art. 4 - Orario e data di celebrazione

I matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili vengono celebrati tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

Le cerimonie che si svolgeranno fuori dall'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali e nei giorni festivi, saranno celebrate esclusivamente dal Sindaco e dagli Amministratori comunali all'uopo delegati, senza il supporto dei dipendenti comunali.

I matrimoni celebrati da ufficiali di stato civile estranei all'Amministrazione comunale potranno aver luogo solo nell'orario di servizio del personale del Comune.

Non si effettuano le celebrazioni:

- nei giorni di svolgimento delle consultazioni elettorali;
- nella Sala Consiliare nei giorni in cui la stessa è occupata per manifestazioni o attività istituzionali

La cadenza delle celebrazioni consecutive dei matrimoni o delle costituzioni delle unioni civili nel corso della stessa giornata, a prescindere dal luogo di svolgimento, è determinata dall'Ufficio di Stato Civile in base alle esigenze di servizio.

Ritardi sull'orario fissato superiori ai 60 minuti, non giustificabili da cause di forza maggiore, sono da ritenersi implicita rinuncia all'effettuazione della cerimonia. In tal caso non competerà alcun rimborso della tariffa pagata, così come previsto all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda

E' necessario concordare con l'Ufficiale di Stato Civile, la data e l'ora della celebrazione del matrimonio o per la costituzione dell'unione civile onde evitare che le sale siano già impegnate per altri fini istituzionali, presentando, opportunamente compilata, la domanda di cui all'allegato "A" del presente regolamento. La domanda dovrà essere prodotta all'ufficiale di Stato Civile con registrazione di protocollo.

La precedenza nell'attribuzione della sala è stabilita secondo la data e l'orario di presentazione desumibili dalla registrazione di protocollo.

Nel caso che il matrimonio avvenga su delega di altro Comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, indicando la data e l'ora scelta all'Ufficiale di Stato Civile del Comune con anticipo di almeno 30 giorni, presentando l'atto di delega.

Nel giorno previsto per la celebrazione del matrimonio o per la costituzione dell'unione civile dovranno essere presenti, oltre ai nubendi o alle parti che intendono unirsi civilmente, due testimoni maggiorenni, anche parenti, muniti di documento d'identità.

Almeno cinque giorni prima della data prevista per la celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione civile, i nubendi o le parti che intendono unirsi civilmente dovranno consegnare presso l'Ufficio di Stato Civile la fotocopia del documento d'identità dei testimoni e comunicare la scelta del regime patrimoniale che intendono adottare – Allegato "B";

Entro lo stesso termine di cinque giorni, le parti che intendono unirsi civilmente dovranno altresì comunicare all'Ufficio di Stato Civile l'eventuale scelta del loro cognome comune, come consentita dal comma 10 dell' art. 1 della Legge 76/2016.

Art. 6 – Tariffe

1. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, determina e aggiorna l'importo del contributo previsto per la celebrazione dei matrimoni o per la costituzione dell'unione civile, assumendo come parametri di base tutti i costi, diretti e indiretti, connessi allo svolgimento del servizio, quali spese per il personale e gestionali.

2. Il contributo è differenziato secondo l'orario di svolgimento del servizio, il luogo di celebrazione del matrimonio o dell'unione civile e la residenza dei nubendi o delle parti.

3. La ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere presentata all'Ufficio di Stato Civile almeno 3 giorni prima della data del matrimonio o dell'unione civile. La mancata presentazione nel termine suddetto costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti.

4. Nessun rimborso sarà dovuto qualora la mancata prestazione del servizio sia imputabile alle parti richiedenti.

5. Nel caso in cui il mancato servizio sia dovuto a cause imputabili al Comune, si provvederà alla restituzione delle somme corrisposte.

Art. 7 – Allestimento della sala

I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala ove si celebra il matrimonio o l'unione civile con ulteriori addobbi che al termine della cerimonia dovranno essere tempestivamente e integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.

La sala e i locali utilizzati dovranno quindi essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione; qualora nella medesima giornata fossero previste più celebrazioni, la sala e i locali dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi entro l'ora d'inizio della cerimonia successiva.

L'Amministrazione comunale si intende sollevata da ogni responsabilità legata alla custodia degli addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

E' consentito l'addobbo floreale, lo svolgimento di servizi fotografici, la partecipazione di cantanti e l'uso di strumenti musicali a cura e spese dei richiedenti.

E' vietato il lancio di riso o di altri materiali all'interno del Palazzo comunale.

Non è consentito svolgere rinfreschi all'interno di alcun locale della Sede Comunale.

Art. 8 – Matrimonio o Unione Civile con l'ausilio di un interprete

Nel caso i nubendi, le parti che intendono unirsi civilmente, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'ufficiale dello stato civile, prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete così come previsto dall'art. 13 e 66 del D.P.R. n. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi ed il costo della prestazione rimane a carico dei richiedenti. L'interprete individuato dovrà presentarsi all'ufficiale di stato civile almeno 7 (sette) giorni prima della celebrazione del matrimonio, munito di un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e sottoscrivere apposito verbale di nomina comprensivo di giuramento.

Art. 9 – Unioni civili fra persone dello stesso sesso

Le presenti disposizioni organizzative si applica alle unioni civili tra persone dello stesso sesso di cui alla Legge n. 76 del 20 maggio 2016.

Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni ai sensi dell'art.1, comma 2, delle legge 76/2016.

Relativamente al soggetto celebrante, per le unioni civili si applica solo quanto previsto dall'art. 2 c.1.

Art. 10 –Norma di interpretazione

Gli articoli delle presenti disposizioni organizzative nella parte in cui riportano il termine “matrimonio” si intendono riferiti anche alle unioni civili.

I termini “sposi” e “nubendi” delle presenti disposizioni organizzative relativi ai matrimoni civili sono sostituiti dal termine “parti” riferiti all'unione civile.

Art. 11 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto delle presenti disposizioni organizzative trovano applicazione le normative vigenti in materia. Le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono modifica automatica ed integrazione delle presenti disposizioni.

Art. 12– Disposizione finale e entrata in vigore

Le presenti disposizioni organizzative entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione. Da tale data sono abrogate tutte le norme e disposizioni con esso contrastanti.

ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE DEL COMUNE DI DICOMANO

Oggetto: Richiesta Celebrazione Matrimonio con rito civile/Costituzione dell'Unione Civile tra persone dello stesso sesso.

I sottoscritti: -cognome e nome

Nato/a a _____ il _____
Residente in _____

E
-cognome e nome _____
Nato/a a _____ il _____
residente in _____
Recapito telefonico _____

Viste le disposizioni comunali in merito, approvate con delibera G.M. n. del ,

CHIEDONO

di poter celebrare il proprio matrimonio civile/di costituire l'unione civile il giorno _____
alle ore _____ presso: _____

A tal fine,

DICHIARANO

DI essere a conoscenza e di accettare tutte le disposizioni contenute nel regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni Civili/costituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, e di assumersi ogni responsabilità relativa all'utilizzo della struttura richiesta.

ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE DEL COMUNE DI DICOMANO

Oggetto: Comunicazioni relative alla scelta del regime patrimoniale ai sensi dell'art. 30 L. 31/5/1995, n. 218.

I sottoscritti

_____, nato

a _____ il _____,

cittadinanza _____,

residente nello Stato _____,

e,

_____,

nata a _____ il _____,

cittadinanza _____,

residente nello Stato _____

DICHIARANO

di comune accordo di scegliere la legge italiana per il regime della o Comunione dei beni o Separazione dei beni la legge straniera dello Stato

_____ (scelta ammissibile solo per cittadini stranieri residenti all'estero)